

Federazione Italiana Gioco Bridge

STATUTO ASSOCIATIVO

associazione sportiva dilettantistica
"VIAREGGIO VERSILIA Bridge"

(Statuto modificato nell'Assemblea Straordinaria del 25 Novembre 2023)

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Con atto costitutivo datato 07 Novembre 2006 si è costituita in Lido di Camaiore l'associazione sportiva dilettantistica meglio denominata, in data 20-11-2016 dall'assemblea straordinaria dei soci, come "Associazione Sportiva Dilettantistica VIAREGGIO-VERSILIA Bridge" ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice civile e dal D.Lgs 36/2021 e ss. Mod., per fini sportivi senza scopo di lucro.

Nel presente Statuto, quale parte integrante dell'atto costitutivo, vengono individuate le sue finalità principali che sono:

- 1) partecipare all'attività agonistica nonché a quella sportiva, ambedue dilettantistiche, promosse sia dalla Federazione Italiana Gioco Bridge che da altri soggetti dalla stessa autorizzati. Il tutto sempre e comunque con il diretto patrocinio della F. I. G. B.;
- 2) diffondere il gioco del bridge sul territorio con ampia facoltà di poter intraprendere tutte quelle iniziative che il Consiglio Direttivo dovesse reputare necessarie per il raggiungimento del fine sopracitato;
- 3) contribuire ad affinare e migliorare, attraverso l'insegnamento, l'attività didattica e formativa le qualità tecniche dei propri associati e mediante specifici allenamenti migliorare le prestazioni dei propri atleti impegnati nell'attività agonistica;
- 4) dirigere, disciplinare e coordinare l'attività agonistica societaria delle proprie Squadre nel Campionato Italiano, nella Coppa Italia ed in qualsiasi altra gara di cui sia oggettivamente responsabile;
- 5) assumere ogni possibile iniziativa di carattere sia sociale, culturale e associazionistico che il Consiglio Direttivo dovesse stimare opportuno ed avente come indirizzo imprescindibile quello di contribuire a rendere più interessante e piacevole l'impiego del tempo libero dei propri associati.
- 6) Più in generale praticare le attività considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del bridge.

Per il conseguimento dei fini sopramenzionati l'associazione sportiva dilettantistica "VIAREGGIO_VERSILIA Bridge" si adopera nei seguenti modi:

1. si affilia alla Federazione Italiana Gioco Bridge (successivamente sempre denominata F.I.G.B.) impegnandosi espressamente e fin da questo momento a farne osservare a tutti i propri associati lo statuto ed i regolamenti attualmente in vigore nonché le future deliberazioni;
2. cura il collegamento con le associazioni sportive similari esistenti sul territorio e ciò ai vari livelli provinciale, regionale e nazionale;
3. s'impegna a mettere a conoscenza dei propri soci il presente Statuto Associativo e l'eventuale Regolamento Organico di attuazione nonché le disposizioni, volte a regolare la vita interna della società sportiva, ogni qualvolta le tesse vengano deliberate dal Consiglio Direttivo.
4. s'impegna a mettere a conoscenza di tutti i propri atleti le norme che disciplinano le gare agonistiche e sportive quali:
 - a) Il Codice di Gara;
 - b) Le Norme Integrative al Codice di Gara con le decisioni di volta in volta adottate sul



Handwritten signature: *Julio C...*

piano nazionale dalla F.I.G.B. e dal C.O.N.I. e su quello internazionale dalla European Bridge League (poi meglio denominata E.B.L.) e dalla World Bridge Federation (poi meglio denominata W.B.L.);

c) Le norme anti-doping;

5. organizza e dirige le competizioni sportive sia con propria iniziativa che su delega eventuale della F.I.G.B. precisando che quando dette manifestazioni dovessero assumere, per tipologia e caratteristiche tecniche, la qualifica di Regionale e/o di Nazionale le stesse dovranno essere sempre preventivamente approvate dagli organi competenti della F.I.G.B.. Tutte queste manifestazioni si svolgeranno sempre e comunque sotto il patrocinio della F. I. G. B..
6. L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7, lettera b), D.Lgs. 36/2021.
7. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.
8. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale purché strettamente connessa al fine istituzionale quale a titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posto di ristoro;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati all'Associazione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione è caratterizzata dal principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali. *L'associazione sportiva qui si dichiara espressamente apartitica, apolitica e aconfessionale.*

Il Consiglio Direttivo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il relativo verbale dovrà essere trasmesso alla F.I.G.B. affinché sia inserito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 2 – SEDE

La sede legale dell'associazione sportiva dilettantistica "VIAREGGIO-VERSILIA Bridge oggi posta nel comune di VIAREGGIO (LU).

La sede operativa dell'associazione è attualmente fissata in Viareggio via F.lli Cervi n° 3.; la sede operativa potrà essere sempre variata per le necessità dell'associazione stessa. Viene espressamente conferito mandato al Consiglio Direttivo in carica di poter deliberare in tal senso.

ART. 3 - COLORI SOCIALI e STEMMA

I colori sociali sono Il Verde Inglese ed il Grigio. Lo stemma è contraddistinto dalla parola **VERSILIA-VIAREGGIO** scritta in colore verde ed in carattere Liberty con a fianco la scritta **Bridge** e collocati sopra la cornice i quattro semi delle carte in sequenza da sinistra ♠♥♦♣

ART. 4 - I SOCI

Nel pieno rispetto del fondamentale principio di democrazia e rappresentatività, che dovranno sempre essere garantiti a tutti i soci all'interno dell'associazione sportiva, i Soci vengono distinti in Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Effettivi.

α) Sono considerati soci **Fondatori**:

- ❖ tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla costituzione dell'Associazione

Giuseppe Coli



sportiva;

- ❖ tutti coloro che di fatto abbiano apportato un miglioramento funzionale all'associazione entro un anno dall'avvenuta affiliazione della stessa alla F.I.G.B. ma a condizione che l'assemblea ordinaria dei soci abbia preliminarmente approvato tale riconoscimento con propria delibera.

A tutti i soci Fondatori, a condizione che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota associativa annua, competeranno sempre tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto nelle Assemblee nonché la possibilità di candidarsi a ricoprire cariche associative.

b) Sono soci Onorari

tutti coloro che l'Assemblea Straordinaria dei Soci, con propria delibera, avrà ritenuto opportuno di eleggere a vita sulla base dei seguenti parametri:

1. il raggiungimento d'importanti traguardi e meriti agonistici;
2. il conseguimento di eccezionali meriti nella vita pubblica.

I Soci onorari usufruiranno di tutti i diritti assegnati ai Soci Fondatori e potranno, nel caso in cui venga espressamente deliberato dall'Assemblea Straordinaria, essere esentati dal pagamento delle quote associative annue.

c) Sono soci Effettivi

Sono soci effettivi tutti gli altri.

La determinazione dell'ammontare annuo della quota associativa, che dovrà essere sempre stabilita in misura eguale per tutti i Soci dell'associazione sportiva, delle sue forme di eventuale rateizzazione o di ogni eventuale altro tipo di agevolazione, sempre nel massimo rispetto del principio di eguaglianza tra tutti i soci, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Tutti senza distinzione di razza, nazionalità, religione e sesso potranno essere ammessi alla categoria di Socio di cui all'art. 4 comma C del presente Statuto. L'individuo che manifesterà la volontà di divenire socio della società sportiva sarà tenuto a presentare una domanda con la sottoscrizione di un apposito modulo che la segreteria dell'associazione avrà avuto cura di predisporre in precedenza. In caso di minore, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo è l'organo chiamato che sarà chiamato a deliberare sull'accettazione o meno della domanda e questo dovrà avvenire nel corso della sua prima riunione utile.

Dal momento in cui il richiedente avrà consegnato il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte sottoscritto con firma autografa, alla Segreteria dell'associazione e sino al momento della delibera da parte del C.D., viene riconosciuta allo stesso la qualifica ufficiale di "aspirante socio." Con questa qualifica, ma solo dopo avere versato la quota associativa per l'intero anno solare, egli potrà godere di tutti i diritti spettanti ad un socio effettivo ad esclusione del diritto di voto (vedi art. 6 del presente statuto comma D).

Qualora invece l'aspirante socio non avesse provveduto al versamento contestuale della quota associativa al momento della presentazione della domanda per divenire socio, lo stesso sarà tenuto ad effettuare tale versamento entro e non oltre dieci giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, anche se solo verbale, di accettazione della sua richiesta da parte della Segreteria dell'associazione pena la decadenza, trascorso il termine, dell'accettazione della stessa.

Di contro l'eventuale rigetto della domanda presentata comporterà l'automatica e contestuale restituzione della quota associativa se preventivamente versata.

Avverso il rigetto della domanda, l'aspirante socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea dei Soci dell'associazione che sarà sempre l'unico organo competente a decidere in appello sulla legittimità del rigetto stesso. La decisione dell'Assemblea deve sempre essere considerata come definitiva.

L'associazione Sportiva, nel pieno rispetto di quanto sancito all'art. 7 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Bridge, si obbliga a rilasciare ad ogni proprio associato una

UnCulo

Tessera Federale F.I.G.B. per la tipologia che l'associato avrà preventivamente scelto e la cui quota, peraltro determinata di anno in anno dal Consiglio Federale della F.I.G.B., il socio avrà preventivamente versato nelle casse dell'associazione.

La segreteria dell'associazione è tenuta ad aggiornare sempre ed in modo cronologico il Libro dei Soci apportandoci tutte le cancellazioni, le nuove iscrizioni e gli eventuali passaggi da una categoria all'altra di socio. Dette variazioni dovranno essere controfirmate dal Presidente in carica e da un Sindaco Revisore dei conti.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci dell'associazione sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna. I Soci avendone i requisiti hanno diritto di partecipare alle Assemblee e secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall'Associazione. Quindi i Soci hanno il diritto di :

1. partecipare, secondo le modalità, che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni sportive e non sportive indette dall'Associazione ma tutte pur sempre patrocinate dalla F.I.G.B.;
2. frequentare i locali (quando l'a.s.d. ne abbia in disponibilità) dell'associazione sportiva senza preclusione alcuna;
3. partecipare alle Assemblee dopo averne avuto regolare convocazione secondo le modalità previste nel presente statuto;
4. esercitare il diritto di voto quando richiesto;
5. concorrere, previo la presentazione di apposita candidatura, per essere eletto ad una carica associativa dell'a.s.d.;
6. richiedere, con la firma di almeno i 2/3 di tutti gli associati, la convocazione di un'assemblea Straordinaria.

► i nuovi soci acquisiranno tali tutti questi diritti solo dopo che il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta presentata, abbia espresso parere favorevole e a condizione poi che gli stessi abbiano preventivamente provveduto al versamento della quota associativa annua.

Di contro tutti i Soci della società sportiva gli avranno l'obbligo di:

- osservare gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W. B. F. e della E. B. L. recepiti dalla F.I.G.B. e accettarli sempre come personalmente vincolanti;
- versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annua;
- versare, tramite la segreteria dell'associazione, ed entro i termini stabiliti dalla F.I.G.B. la quota di tesseramento Federale o quanto altro inerente l'attività sportiva e agonistica;
- rispettare le norme del presente Statuto nonché quelle contenute nel Regolamento Organico di attuazione del presente Statuto ed in proposito emanato o emanando dal Consiglio Direttivo;
- rispettare ed osservare tra tutti gli associati, nei confronti della F.I.G.B. e di tutti i suoi tesserati, sempre e questo anche al di fuori della sede dell'associazione sportiva, l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cesseranno di far parte dell'associazione:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto in qualsiasi momento dell'anno senza che questo comporti alcun rimborso della quote versate;
In mancanza, assenza delle dimissioni il tesseramento del socio s'intende automaticamente rinnovato per l'anno successivo;
- b) per il mancato pagamento delle quote sociali;
- c) per



Handwritten signature and initials on the right margin.

radiazione comminata dai Probiviri Locali o dalla Giustizia Sportiva Nazionale.
Provvedimenti disciplinari per fatti accaduti a soci, riguardanti l'associazione sportiva sia direttamente che indirettamente, dovranno essere sempre adottati dal Collegio dei Probiviri dell'a.s.d.. (Vedi art. 16 del presente Statuto)

Le pene previste da disporre a seconda della gravità dei fatti potranno essere:

- l'ammonizione;
- la deplorazione;
- la sospensione temporanea della possibilità di frequentare i locali e gli impianti con eventuale pena accessoria quella della sospensione temporanea e/o definitiva a ricoprire incarichi sociali all'interno dell'associazione sportiva stessa;
- la radiazione definitiva dall'associazione sportiva che potrà essere comminata al socio solo nei seguenti casi:

1. abbia tenuto comportamenti o commesso atti di specifica comprovata gravità nei confronti di un altro socio della società sportiva;
2. abbia compiuto atti ritenuti gravemente lesivi degli interessi associativi in generale dell'a.s.d.;
3. si sia macchiato di gravissime irregolarità sportive;
4. abbia tenuto comportamenti contrari alle Leggi dello Stato di particolare gravità, anche al di fuori dell'ambito associativo, avvalorati questi da sentenza passata in giudicato. In questi casi il Collegio dei Probiviri dopo la prima sentenza di colpevolezza ed in attesa degli altri gradi di giudizio potrà comminare una eventuale Sospensione cautelativa del socio.

Avverso tutte le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri il socio avrà facoltà di appellarsi dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Nei casi in cui venisse dovesse essere comminata ad un socio la radiazione o si verificasse il suo volontario recesso, lo stesso non potrà mai pretendere la restituzione della quota associativa annua precedentemente già versata.

Fatti ed episodi accaduti e facenti riferimento ad una gara sportiva su segnalazione dell'Arbitro della gara, saranno sempre oggetto di giudizio del Giudice Sportivo Nazionale. per l'applicazione di eventuali sanzioni.

L'avvenuto deferimento al Giudice Sportivo Nazionale non precluderà mai il possibile intervento dei probiviri locali per eventuali provvedimenti associativi interni.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI
2. IL PRESIDENTE
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
4. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
5. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le cariche associative, comprese quelle degli amministratori, per i soci chiamati a ricoprirle saranno sempre a titolo gratuito; le cariche assunte creeranno inoltre incompatibilità per coloro che dovessero già ricoprire altri incarichi in associazioni sportive operanti nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

La partecipazione alle Assemblee è libera a tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti soci, fino a che resta tale la loro posizione, potranno partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto e di parola. Il minore esercita il diritto di voto attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale.

A) La convocazione dell'assemblea, pena la nullità della stessa, dovrà sempre essere stata notificata a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Carlo
Durando

B) La condizione affinché la convocazione di un associato possa essere considerata validamente avvenuta, dovrà essere stata effettuata in una delle seguenti forme:

1. a ½ raccomandata a mano e contenente sempre l'ordine del giorno assembleare (con data e firma del socio su ricevuta per conferma dell'avvenuta ricezione).
2. a ½ raccomandata postale, indirizzata al domicilio indicato dal socio al momento del tesseramento, contenente sempre l'ordine del giorno assembleare ed intendendosi valida, come termine di notifica, la data di avvenuta spedizione della raccomandata dall'Ufficio Postale.
3. a ½ dei più recenti mezzi di comunicazione: gruppo WA del circolo, gruppo SMS, o e-mail. La comunicazione sarà inviata all'indirizzo che il socio avrà preventivamente depositato presso l'a.s.d, contenente sempre l'ordine del giorno assembleare ed intendendosi valida, come termine di notifica, la data di avvenuta spedizione della comunicazione .

Nel caso di mancata consegna o spedizione dell'ordine del giorno anche ad un solo socio, per negligenza della segreteria dell'a.s.d., la convocazione dello stesso dovrà ritenersi nulla e come non avvenuta; ciò comporterà la conseguente ed ineluttabile dichiarazione di nullità dell'assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria dovrà tenersi:

1. sempre ogni anno, entro il 30 Aprile per:
 - a) votare la relazione tecnico - morale e finanziaria dell'anno precedente.
 - b) deliberare sui Rendiconti finanziari preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 - c) deliberare, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno
2. ogni anno entro il 31/12 per l'esame e l'eventuale approvazione del Bilancio preventivo per l'anno successivo;
3. al massimo ogni 4 anni e comunque al termine di ogni quadriennio Olimpico e non oltre il 15 Marzo successivo per eleggere con votazioni separate e successive tutti gli organi istituzionali dell'associazione e cioè:
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo
 - il Collegio Probiviri
 - il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:

1. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta dal Presidente non oltre 30 giorni dalla richiesta.
2. in caso di cessazione dalla carica del Presidente, negli stessi termini di cui al precedente comma, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo. (vedi art.li 12 e 14 del presente Statuto).
3. per deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto a maggioranza qualificata. (Vedi art. 25 del presente Statuto)
4. per decidere infine, in grado di Appello, avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In questi casi l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente non oltre 40 giorni dalla data di ricevimento dell'impugnativa effettuata da parte del Socio interessato. (vedi art. 16 del presente Statuto).

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

-Fatte salve le maggioranze qualificate sancite nel presente Statuto agli art. 24 e 25, sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite quando:

- in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto;
- in seconda convocazione, ma successiva almeno di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti. Questa disposizione ha valore anche per le assemblee



Dimitri Capone

a carattere elettivo ed in questo caso il Presidente, per essere dichiarato eletto, dovrà avere ottenuto suffragi pari almeno alla metà più uno dei voti validi dell'assemblea espressi sia di persona che per delega;

- ogni socio potrà rappresentare solo un altro socio, a mezzo di apposita delega rilasciata allo stesso con firma autografa del delegante. Le deleghe dovranno sempre essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante ed avranno validità nelle Assemblee a carattere elettivo per l'esercizio del voto quando nelle stesse richiesto;
- l'Assemblea provvede alla nomina, di volta in volta, dell'Ufficio di Presidenza che sarà composto da un Presidente, da un Segretario e da 3 scrutatori. Non potranno mai essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente in carica. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione;
- le deliberazioni vengono sempre prese dall'Assemblea a maggioranza semplice, tranne quei casi nei quali il presente statuto richieda maggioranze diverse;
- per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo;
- negli altri casi, salvo diversa delibera Assembleare, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova;
- il Presidente e i soci eventualmente componenti il Consiglio Direttivo, quando in carica, non hanno diritto di voto nelle delibere assembleari con l'unica eccezione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali ove gli stessi hanno sempre garantito il diritto di poter esercitare la loro espressione di voto;
- nelle votazioni riguardanti l'approvazione del bilancio i soci eventualmente chiamati a far parte e membri del Collegio dei Revisori dei Conti, non avranno il diritto di voto;
- nel regolamento organico di attuazione del presente Statuto, quando sia stato approntato dal Consiglio Direttivo, vengono fissate le modalità per la verifica dei poteri, l'apertura dell'eventuale seggio e la chiusura dello stesso e tutto quanto altro inerente;

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto ed in carica dell'Associazione Sportiva ne è il legale rappresentante ed è colui che provvede a dirigere l'Associazione. La durata del suo mandato è di 4 anni coincidenti al quadriennio olimpico estivo. Può essere riconfermato nella sua carica. Vedi art 9 comma 3 per il rinnovo.

Sia il Presidente che il Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili del buon andamento finanziario. Gli stessi saranno chiamati a rispondere in proprio per le spese fatte se non precedentemente approvate dall'Assemblea dei Soci in sede di presentazione nel rendiconto economico-finanziario o comunque approvate dalla stessa Assemblea come successive avvenute variazioni dello stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo ed in proprio chiunque abbia comunque speso, senza averne titolo ed autorizzazione alcuna, il nome dell'associazione sportiva.

Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte sempre dal Vice-Presidente.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la Federazione Italiana Gioco Bridge e/o altri Istituti ad altro socio ma comunque sempre facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene sempre eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, con distinta votazione, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.



Handwritten signature: *Carlo*

ART. 12 – DECADENZA DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione sportiva può decadere per:

1. *sue dimissioni- in questo caso decade anche l'intero Consiglio Direttivo,,ma non decadono il collegio dei Probiviri ed il collegio dei Sindaci Revisori dei conti;
Si dovrà procedere, entro 30 i giorni successivi, alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria avente la qualifica di Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione sia del nuovo Presidente che del nuovo Consiglio.*
2. *sua assenza o impedimento per un periodo continuativo e superiore a 6 mesi. Anche in questo caso si dovrà procedere, entro i 30 giorni successivi, alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria avente la qualifica di elettiva nella quale sarà necessario procedere alla sola elezione di un nuovo Presidente della Società Sportiva.
In questo caso rimangono in carica il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il collegio dei Revisori dei Conti.*
3. *dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri in carica. Decadono automaticamente il Presidente, Il Consiglio Direttivo, il collegio dei Probiviri ed il collegio dei Revisori dei conti.
Anche in questo caso si dovrà procedere, entro i 30 giorni successivi, alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria avente la qualifica di Elettiva per il rinnovo di tutte le cariche associative.*

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta oltre che dal Presidente, da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, con separata e successiva votazione da quella per il Presidente.

L'elezione viene fatta sulla base di candidature, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

*Il C.D. qualora i soci dell'associazione sportiva non raggiungano il numero di 100 dovrà essere composto da almeno 6 membri e sempre in numero pari.
Il numero diventerà di almeno 10 membri e sempre in numero pari al raggiungimento del numero di 100.*

Il C.D. dura in carica al massimo 4 anni con scadenza sempre e comunque coincidente con la fine del quadriennio Olimpico estivo, e può essere riconfermato.

Il C.D. , nella sua prima riunione, provvederà alla nomina di un Vice-Presidente ed alla distribuzione degli incarichi. La gestione della Segreteria e le funzioni amministrative potranno essere assegnate anche a persone non facenti parte il C.D. ed anche a non soci dell'associazione.

Il Segretario e l'amministratore, nei casi in cui non facciano parte del C.D., pur partecipando se richiesti ad una riunione di Consiglio, non potranno mai esercitare il voto in seno al C.D. stesso.

L'amministratore sovra intende alla contabilità e alla tenuta dei libri contabili.

Provvede, qualora richiesto, alla conservazione delle disponibilità sociali.

Il Segretario dà esecuzione a tutte le deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede a tutto il normale andamento dell'Associazione e attua, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, tutto quanto reputi necessario al buon andamento dell'associazione sportiva.

Sono compiti esclusivi del C.D.:

- A) *esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci o accettare eventuali dimissioni dei vecchi associati;*
- B) *compilare il Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, predisporre le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari d'ordine amministrativo;*
- C) *vagliare ed approvare il programma agonistico e sportivo potendo procedere alla nomina di un Direttore Sportivo denominato poi DS , di un Dirigente Accompagnatore e*

Don Carlo Calvo

di un Commissario Tecnico denominato poi CT; tali nomine potranno essere fatte anche tra persone che siano di fuori della cerchia degli associati.

D) nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti. Tali delegati potranno essere scelti oltre che al di fuori del C.D. e anche tra non soci; in questi casi i delegati potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del C.D. ma sempre senza diritto di voto;

E) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo si reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9;

F) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni e del regolamento organico di attuazione del presente Statuto;

G) decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;

H) determinare le quote associative annuali, uguali per tutti i soci, e fissarne le modalità di pagamento.

Il C.D. deve riunirsi almeno cinque volte l'anno.

Ogni componente il C.D. che per tre volte consecutive dovesse rendersi assente dalle riunioni, senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto dall'incarico e sarà sostituito nel C.D. dal socio che, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti ed in eventuale caso di assenza dal socio più anziano in termini associazionistici e nei casi di parità quello più anziano anagraficamente.

Tale procedura verrà seguita anche in caso di dimissioni da parte di singoli Consiglieri ma a condizione che il numero delle dimissioni non superi la metà dell'intero organico poiché in questo caso troverebbe applicazione l' art. 12 comma 3 del presente Statuto.

ART. 14 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade:

- 1) automaticamente a seguito delle dimissioni del Presidente (vedi art. 12 comma 1)
- 2) a seguito delle dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei consiglieri (vedi art. 12 comma 3)
- 3) a fine mandato e cioè sempre entro la fine dell'anno solare in cui si celebrano i giochi Olimpici Estivi

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio deve essere composto da tre componenti effettivi ed uno supplente che possono essere eletti dall'Assemblea dei soci. Qualora i componenti vengano nominati dal Consiglio Direttivo gli stessi dovranno essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. I componenti il Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra persone che non rivestono la qualifica di socio dell'associazione ed anche in questo caso gli stessi dovranno essere iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Nella loro prima riunione essi provvedono ad eleggere tra di loro il Presidente dandone giusta informazione alla Segreteria del Gruppo Sportivo. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre membri uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio all'unanimità, può richiedere, al Presidente dell'Associazione, la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre i 15 giorni dalla richiesta.

Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. della Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea Ordinaria nomina i componenti del collegio scegliendo tra i propri Soci.

Don Angelo Colpe

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per la durata di 4 anni o frazione e sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico. Il Collegio deve essere composto da almeno 3 membri effettivi e un membro supplente. I componenti del collegio sono rieleggibili.

Il Collegio ha le funzioni:

- a) di amichevole composizione delle controversie insorte tra i soci;
- b) di decidere su tutti i fatti che non siano di esclusiva competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale e di comminare sanzioni secondo quanto disposto all'art. 7 del presente Statuto.

Il tutto sempre nel rispetto dello Statuto Federale e di tutte le altre normative della F.I.G.B.

Il Collegio deve garantire in ogni circostanza il diritto alla difesa del socio incolpato provvedendo in sede d'istruttoria con:

- c) l'obbligatoria contestazione per scritto alla persona incolpata degli addebiti alla stessa ascritti;
- d) all'incolpato verrà concesso un termine, che non potrà mai essere inferiore a giorni 10, a decorrere dalla data di spedizione della e-mail e/o della raccomandata contenente la comunicazione degli addebiti, il tutto allo scopo di consentire allo stesso di poter presentare una memoria difensiva;

Il Collegio dei Probiviri dopo avere preso in esame l'eventuale memoria difensiva dell'incolpato ed esaminato i fatti potrà deliberare come segue:

- e) archiviazione del fatto perché ritenuto non processabile;
- f) rinviare a giudizio l'incolpato fissando la data dell'udienza e comunicandola all'interessato;
- g) Il socio incolpato avrà la facoltà di nominare un Suo difensore. Sia il difensore che l'incolpato avranno il diritto di presenziare al procedimento nel corso del quale saranno ascoltati gli eventuali testimoni e verranno esaminati i fatti.

Al termine del procedimento il Collegio dei Probiviri dovrà:

1. comunicare il provvedimento adottato:
 - alla persona interessata;
 - al Consiglio Direttivo della società sportiva;
 - il dispositivo della decisione assunta dovrà essere reso pubblico mediante l'affissione del dispositivo nella bacheca sociale.
2. per la tutela dei suoi diritti, avverso i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, il socio potrà sempre ricorrere dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei soci nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il ricorso sia stato presentato in forma scritta entro il 30esimo giorno dalla data di affissione nella bacheca sociale del dispositivo della delibera del collegio dei Probiviri;
 - b) il ricorso dovrà contenere nel suo complesso opportune e valide motivazioni o comunque presentare eventuali nuove prove che il Collegio non aveva avuto possibilità di esaminare nel corso del procedimento; quando esistano le condizioni ma entro il 40esimo giorno, a decorrere dalla data di presentazione del motivato ricorso da parte del socio, il Presidente dell'associazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria che sarà quindi chiamata a deliberare nel merito del provvedimentoLa delibera dell'Assemblea Straordinaria è da considerare definitiva ed inappellabile.

ART. 17 - INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente e quella di componente il Consiglio Direttivo, quella di Membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tutte incompatibili fra di loro. In base al D.Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e



Don Luigi

società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuto dal CONI.

ART. 18 - CANDIDATURE E REQUISITI

Tutti i soci, che ne abbiano i requisiti, possono liberamente presentarsi quali candidati per concorrere alla carica di Presidente, di Consigliere o di membro degli altri Organi di Giustizia e di Sorveglianza dell'Associazione Sportiva.

I candidati, pena la decadenza del loro diritto, dovranno avere però provveduto a presentare la propria Candidatura, con indicazione della carica alla quale intende concorrere, presso la Segreteria dell'associazione sportiva almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

La Segreteria è obbligata a rendere pubbliche tutte le candidature mediante l'affissione delle stesse nella bacheca sociale o in altro modo equipollente.

Il Presidente e tutti membri uscenti di qualsiasi organo allo scadere del loro mandato, nell'eventualità che intendano concorrere alla loro rielezione, dovranno presentare la loro ufficiale nuova candidatura nei modi previsti al comma 2 del presente art. .

ART. 19 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche associative elettive, per i soci che verranno chiamati a ricoprirle, sono puramente onorifiche. La durata massima delle cariche è fissata in quattro anni o frazione e comunque tutte sempre coincidenti con il quadriennio olimpico Estivo e dovranno essere rinnovate entro il 31 Gennaio dell'anno seguente il quadriennio olimpico. Le vacanze di componenti gli organi associativi che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, potranno essere rimpiazzate con i primi dei non eletti risultanti dal verbale dell'ultima assemblea elettiva. Nei casi di eventuale assenza di nominativi di non eletti si procederà alla sostituzione scegliendo un socio sulla base della maggiore anzianità associativa del socio e quando ve ne siano più di uno a pari condizioni verrà privilegiato tra di loro quello più anziano per data di nascita. Qualora non sia possibile ottenere una nuova nomina si dovrà procedere ad una nuova elezione da effettuarsi nella prima Assemblea utile.

La decadenza del Presidente, per sue dimissioni, comporterà l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, ma non del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, e si renderà comunque obbligatoria la convocazione di un'assemblea Straordinaria elettiva che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'evento (vedi art. 12 comma 1)

Il Presidente e i membri decaduti o dimissionari rimangono comunque sempre in carica per la gestione dell'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti o sempre comunque se non dopo avere provveduto ad effettuare il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

ART. 20 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con delibera dell'Assemblea Straordinaria .

E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO / AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la fine dell'anno solare e cioè il 31/12.

Il Bilancio Preventivo predisposto dal C.D. per l'anno Agonistico successivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31/12 di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il Collegio dopo averlo, esaminato provvederà a stendere una dettagliata

Luca Caporale

relazione da presentare all'Assemblea.

Il Bilancio Consuntivo e la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere depositati in copia presso la Segreteria dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono l'Assemblea luogo dove, tutti i soci eventualmente interessati, avranno diritto e facoltà a richiesta di prenderne opportuna visione.

Eventuali avanzi di gestione, utili, fondi e riserve non potranno in nessun modo essere, senza eccezione alcuna, distribuiti in alcun modo tra i soci.

ART. 22 - CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

ART. 23 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione sportiva è costituito da:

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

ART. 24 - DURATA - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'assemblea straordinaria appositamente convocata e con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore. Successivamente e con una votazione separata, a maggioranza semplice dei presenti, verrà scelta e fornita indicazione vincolante al liquidatore a chi devolvere l'eventuale patrimonio sociale residuo potendolo apportare solo ad altra associazione sportiva aventi finalità analoghe. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 25 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Ogni eventuale modifica al presente Statuto potrà essere apportata solo previo delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, che sarà considerata validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.

Le modifiche potranno intendersi definitivamente approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti validi.

ART. 26 – LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., secondo il principio di pari dignità e opportunità. ver.08_2023

Ai lavoratori sportivi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 26,34 e 35 del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod..

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2021.

Club Calcio

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti è possibile sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice Civile. In questo caso si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse anche le prestazioni da parte di volontari, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni è ammesso esclusivamente il rimborso spese documentato. Per i dipendenti pubblici, qualora si preveda lo svolgimento di attività nell'ambito del lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi.



Ducazo Edjo

Verbale dell'assemblea straordinaria dell'A.S.D. Viareggio Versilia Bridge tenuta il 25 Novembre 2023.

Ordine del giorno :

adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n° 36/2021 così come modificato dal D.lgs. 29 Agosto 2023, n° 120.

L'assemblea straordinaria si riunisce in prima convocazione alle ore 8.30 del 25 Novembre 2023. Non andando a buon fine si riunisce in seconda convocazione alle ore 14.30. Il numero dei soci presenti in seconda convocazione è uguale a 35 su 65 soci iscritti con diritto di voto, per cui si ritiene valida la riunione dato che si è superato il 50% +1 dei soci presenti come scritto sullo statuto.

Soci presenti : Pasquinucci Sandro, Ghia, Cupisti, Ceccarelli, Franciosi, Gabrielli, Accorsini, Musetti, D'Agata, Muccio, Ferrari, Pasquinucci Anna, Barsanti, Menesini, Mannocchi Gloria, Martelli, Pinori, Grossi, Lelli, Dell'Innocenti, Viotto, Capuano, Gianecchini, Bovi, Cima, Ribecai, De Paolis, Caiti, Mannocchi, Lazzeretti.

Su delega : Pinazzi, Tamagnini, Leonardi, Francini, Cinquini Grassini.

I soci presenti provvedono alla nomina dell'ufficio di Presidenza composto da un Presidente e un Segretario dell'Assemblea straordinaria. Vengono eletti per acclamazione come Presidente, Pasquinucci Sandro e come Segretario, Muccio Carlo.

Dopo che l'Assemblea ha preso visione degli adeguamenti richiesti dalla nuova legge sullo sport **approva** all'unanimità il nuovo Statuto societario.

Il Segretario Muccio Carlo

Carlo Muccio

Il Presidente Pasquinucci Sandro

Sandro Pasquinucci

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 04/12/2023

Al n. 4660 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Stefano Bartelloni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Caporotondo



Muccio Carlo

Presidente
dell' ASD

3

1460

04/12/2023

0,00

TZG23L00146000SJ

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZG

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Stefano Bartoloni

Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capolongo

